OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Le previsioni del PLERT proposto, relative alle distanze minime (limite di 300 m.) dal centro abitato, nonché al posizionamento degli impianti di comunicazione elettronica esclusivamente fuori dal centro abitato, sono costituzionalmente illegittime in ogni caso, anche laddove gli impianti esistenti siano forniti delle necessarie concessioni edilizie e rispettosi dei limiti previsti dal DPCM 8/7/2003, relativamente ai livelli di emissioni elettromagnetiche. In attesa del necessario adeguamento della Regione alle disposizioni nazionali in vigore, è opportuno che i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 307, depositata il 07.10.2003, siano fatti propri sin d'ora da parte degli enti locali interessati a procedimenti di redazione di norme generali.

Si suggerisce, prima di procedere ad eventuali fasi successive all'adozione del PLERT, di individuare un raccordo con la Regione che, nell'adeguamento delle disposizioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge quadro n. 36/2001, non potrà non tener conto dei contenuti e dei principi della sentenza della Corte Costituzionale citata.

CONTRODEDUZIONI

Le osservazioni in esame traggono spunto dalla sentenza n. 307 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della Regione Marche nella parte che prevedeva l'introduzione di fasce di rispetto (definite dalla Giunta regionale) con riferimento a varie categorie di edifici, tra cui la generica categoria "degli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi", appunto cassata perché troppo generica ed eterogenea. Una simile disposizione non è rinvenibile nella legislazione della Regione Emilia Romagna.

La norma contestata appartiene, quindi, ad un quadro di prescrizioni e standard urbanistici dal contenuto puntuale e armonico.

L'art. 4 della legge n. 36/01 (legge quadro) prevede testualmente che "le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo".

La definizione dei "criteri localizzativi" (art. 3, lettera d), numero 1), così come degli standard urbanistici e delle prescrizioni, è quindi demandata alla legge regionale.

Sul punto la legge regionale n. 30/00, nel disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, richiama un parametro già elaborato dalla legge regionale n. 20/00, ossia la legge fondamentale che disciplina in Emilia Romagna l'uso e l'assetto del territorio, nonché il coordinamento tra le varie forme di pianificazione (comunale e sovracomunale).

Si tratta del criterio localizzativo determinato in base ad una fascia di rispetto, prevista per tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, tra cui "gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni" (art. A-23, lettera e). Tale criterio è poi stato specificato con delibera della Giunta Regionale n. 197 del 2001, che all'art. 4 definisce "fascia di rispetto (...) la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato (...) ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato", e quindi recepito dal PLERT in quanto norma vigente finalizzata alla disciplina localizzativa e territoriale.

RISULTATO	NON ACCOLTA	
	NOTE	
Equivalente all'osservazione n. 8.1		

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT è illegittimo laddove ignora quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della direttiva applicativa della LR 30/2000 n. 197 del 2001 che prevede la coerenza con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze analogiche e digitali (caso di Bertinoro) e dunque con disposizioni di legge sovraordinate.

CONTRODEDUZIONI

Come indicato nel comma 2 art. 1.1 delle N.T.A. il PLERT è redatto in coerenza con i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.

Si fa presente che il sito di Bertinoro non è localizzato in Provincia di Modena.

RISULTATO	NON ACCOLTA	
NOTE		

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

I siti di Monteforte Montese (n. 44), Castelvetro di Modena (n. 3 – Ricorso pendente al T.A.R.), Serramazzoni Case Mazzoni (n. 69) e Roteglia di Castellarano (n. 54), in considerazione della particolare conformazione orografica delle zone, subirebbero, in caso di delocalizzazione, un importante decremento del grado di copertura del servizio pubblico in concessione e, dunque, un danno rilevante alla Società ed al bacino di utenza servito nell'ambito della Provincia.

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 3 "Castelvetro – Piazza Roma n. 5" e il sito n. 44 "Montese – Maserno Monteforte" sono da delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle NTA; il sito n. 54 "Prignano – Casa Azzoni" e il sito n. 69 "Serramazzoni - Case Mazzoni" sono da delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle NTA.

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Amministrazione Provinciale ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, "una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili". Inoltre l'Ispettorato prevede "una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)".

A seguito dell'approvazione del PLERT, i nuovi siti dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche verifiche, mirate a escludere il rischio di interferenze. Nel caso l'Ispettorato Territoriale riscontri problemi insolubili, i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate, possono concordare e proporre soluzioni alternative all'Amministrazione Provinciale (vedi art. 2.6 comma 2 e art. 3.3 comma 2 delle NTA).

Prevedendo le installazioni digitali unicamente in siti confermabili, si evita il rischio di dover duplicare le costose apparecchiature DVB e DAB.

RISULTATO	NON ACCOLTA	
NOTE		

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il sito n. 44 di Monteforte Montese ricadrebbe in prossimità di edifici di interesse architettonico, ma tale evenienza non è espressamente indicata all'art. 4 della LR 30/2000 ai fini di un'eventuale delocalizzazione (Ricorso pendente al T.A.R.).

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 44 "Montese – Maserno Monteforte" ricade in area sottoposta a vincolo TU 490/99 (ex L. 1089/39) per la presenza dell'Antico Oratorio dedicato a Sant'Antonino e destinata dal vigente PRG come zona caratterizzata da "elementi testimoniali di valore storico-artistico o ambientale" in quanto inserita all'interno delle mura di cinta perimetrali ai ruderi di un castello.

Il Comune e la Soprintendenza competente (parere prot. 11988 del 31.07.00) hanno chiesto la rimozione degli impianti.

RISULTATO	NON ACCOLTA	
NOTE		

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	5
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il sito di Roteglia di Castellarano – Prignano sulla Secchia, secondo il PLERT, rientrerebbe tra gli impianti non autorizzabili perché a meno di 300 m. dal centro abitato. Tale disposizione è in conflitto con la sentenza n. 307/2003 della Corte Costituzionale.

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 54 "Prignano s/S - Casa Azzoni" si trova a meno di 300 m dal perimetro urbano di Case Azzoni, pertanto ricade in zona vietata ai sensi dell'art. 4 della LR 30/00.

La Corte Costituzionale, con sentenza 307/03, ha riaffermato che, nell'ambito delle discipline localizzative e territoriali, spetta esclusivamente alle Regioni e agli enti locali regolare autonomamente l'uso del proprio territorio con l'unico limite del rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire ed ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi.

Inoltre non è stata ritenuta fondata la questione secondo cui le regioni, definendo le "aree sensibili" e prevedendo i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, avrebbero introdotto norme appartenenti alla legislazione statale di principio ed in contrasto con essa.

La Corte ha ritenuto che tale disciplina non eccede la competenza regionale giacchè le "aree sensibili" sono definite dalla legge regionale con riguardo a situazioni e interessi (tutela della popolazione nelle aree densamente abitate o frequentate, interesse storico-artistico o paesistico dell'area) di cui la regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione dell'uso del proprio territorio. Soprattutto la definizione e la perimetrazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, aggiunge la Corte, hanno l'unico scopo di fondare la previsione di "localizzazioni alternative", cioè un tipo di misura che, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli della programmazione nazionale delle reti e della pianificazione del territorio, rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio, e specificamente nella competenza regionale, riconosciuta dalla legge quadro (art. 8, comma 1, lettera a), per la "individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione".

La Corte ha evidenziato che la previsione di aree sensibili non prelude dunque alla fissazione di valorisoglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma attiene alla indicazione di obiettivi di qualità non
consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, *standard* urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale
all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale
delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato.

Assai rilevante appare, inoltre, la decisione della Corte Costituzionale di non ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge regionale pugliese, secondo cui è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su "ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido". Secondo la presidenza del Consiglio dei Ministri tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell'art. 16 della legge quadro. La Corte ha invece ritenuto che il divieto di installazione riferito a specifici edifici. non eccede l'ambito di un "criterio di localizzazione". in negativo, degli impianti, e dunque

l'ambito degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d, e dall'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro. La Corte ha altresì ritenuto che tale divieto non è di per sé suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti (cfr. in tal senso anche la sentenza della Corte Costituzionale 7.11.2003 n. 331 che ha ritenuto legittima la disciplina dettata dalla legge regionale della Lombardia 10.6.2002 n. 12 che vieta l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione «in corrispondenza» delle aree «sensibili)

RISULTATO	NON ACCOLTA	
	NOTE	

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	6
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Propone di accorpare la postazione di Campiglio di Vignola (sito n. 82) presso l'equivalente limitrofa postazione di Vignola (sito n. 81), nella quale esistono i servizi televisivi Rai (Ricorso pendente al T.A.R.).

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 82 "Vignola – Campiglio Via Bressola (Ex Maneggio)" è da delocalizzare in sito di cui all'art. 4.2.1 delle NTA.

Le osservazioni e le indicazioni formulate per il sito 82 di Vignola, sono diverse e in contrasto con quanto indicato da RAI WAY in sede di Conferenza di Pianificazione del PLERT.

In sede di Conferenza di Pianificazione Rai Way ha segnalato, con parere prot. 124425 del 17.12.02, l'ipotesi di uno spostamento, per il quale aveva già inoltrato richiesta al Ministero delle Comunicazioni, presso l'impianto TV di Vignola nel Comune di Savignano.

Con la presente osservazione si chiede invece la delocalizzazione sul sito n. 81 "Vignola – Campiglio Via Bressola" classificato dal PLERT come risanabile nell'attuale ubicazione a causa del superamento del valore di attenzione dei 6 V/m.

Si precisa che la richiesta di delocalizzazione nell'attuale sito 81 è relativa a un sito che NON è conforme alle disposizioni del DPCM 8/7/03 e che pertanto non può ospitare il trasferimento di altre emittenti, senza effettuare rilevanti interventi alle strutture di sostegno che potrebbero comportare un eccessivo impatto visivo.

Si ritiene pertanto, conformemente agli esiti della Conferenza di Pianificazione, che gli impianti dell'attuale sito n. 82 possano essere trasferiti nell'attuale sito n. 64 "Cà Colomba Via Belvedere" in Comune di Savignano Sul Panaro.

RISULTATO	NON ACCOLTA	
NOTE		

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	7
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il sito n. 73 Case Cavana di Serramazzoni, coincidente con l'impianto di Montagnana GR Parlamento, è definito come ricadente in area vietata e, nel PLERT, viene individuato il sito alternativo (Maranello Cà di Mezz'Osso) che riduce notevolmente l'area di servizio. Va puntualizzato che presso tale postazione, di proprietà non Rai Way, sono operanti impianti radiofonici irradianti il servizio in concessione di GR Parlamento.

Anche in questo caso una delocalizzazione comprometterebbe in modo grave il servizio e l'utenza.

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 73 "Serramazzoni Casa Cavana" risulta essere in contrasto con l'art. 4 della LR 30/00 in quanto ubicato in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale. Inoltre gli impianti, collocati su una porzione di traliccio rimasto dopo il crollo della struttura che precedentemente ospitava diverse emittenti, presentano carattere di assoluta precarietà, con l'ulteriore aggravante di comportare il superamento dei valori di attenzione previsti dalla normativa vigente per i campi elettromagnetici, come attestato da numerose campagne di misura dell'ARPA (cfr in allegato Relazione ARPA prot. n. 8196/53 del 15.07.03). Pertanto il sito di Casa Cavana è stato classificato con delocalizzazione prioritaria.

Si precisa che il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Qualora una determinata localizzazione non risulti conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria.

Il sito da delocalizzare si trova a 430 m. s.l.m. e il sito alternativo di Cà di Mezz'Osso si trova a 350 m. s.l.m.: se si considera che nel nuovo sito è possibile prevedere una struttura di altezza maggiore di quella esistente, la differenza reale tra le due situazioni, si riduce a meno di 50 m. Ai sensi delle norme contenute nei Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze, siti con differenze di quota slm uguali o inferiori a 50 m. sono definiti equivalenti.

I siti a quote superiori del Comune di Serramazzoni, prioritariamente riservati al risanamento dei siti limitrofi, non potranno ospitare emittenti provenienti da siti lontani, in quanto si prevedono elevatissime concentrazioni di emittenti che provocheranno difficoltà notevoli in termini di entità dei campi elettromagnetici e d'impatto visivo, dovendo prevedere strutture di altezza maggiore di quelle attuali.

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Amministrazione Provinciale ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, "una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili". Inoltre l'Ispettorato prevede "una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto

presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)".

RISULTATO	NON ACCOLTA		
NOTE			

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

NUMERO PROGRESSIVO	16	SUB	8
PROTOCOLLO GENERALE	6133	DATA	19.01.04
RICHIEDENTE	Rai Way S.p.A.		
INDIRIZZO	Via Teulada, 66 – 00195 Roma		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Conferma l'ipotesi fatta nel dicembre 2002 relativa all'utilizzo della postazione limitrofa dell'emittente "Radio 24" di Riolunato Piancavallaro (Ricorso pendente al T.A.R.).

CONTRODEDUZIONI

Per il sito n. 37 "Montecreto – Pian Cavallaro", l'ipotesi di delocalizzazione di Rai Way sulla limitrofa postazione di "Radio 24" (sito n. 58 "Riolunato – Piancavallaro Monte Cimone" non è accoglibile, in guanto ai valori già elevati attribuibili all'irradiazione del sito 58, si aggiungerebbero altre emittenti, non consentendo di rispettare le norme vigenti, in termini di valori di attenzione e di obiettivi di qualità. La collocazione del sito 58 a tergo della stazione della funivia, con direzione di massimo irraggiamento verso quest'ultima, massimizza l'irradiazione delle aree occupate dagli operatori o freguentate dagli sciatori e pone problemi di compatibilità elettromagnetica, come segnalato dal Comune di Sestola che gestisce gli impianti. L'eventuale innalzamento del traliccio, con trasferimento su di esso di altre emitte nti, è possibile unicamente con una ubicazione decentrata rispetto alla stazione di arrivo della funivia. Pertanto per il sito n. 58 il PLERT ha deciso la delocalizzazione in aree limitrofe di cui all'art. 2.1 comma 1 e 9 delle NTA. Si precisa che il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti, verificando se sono compatibili dal punto di vista urbanistico e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se aggiuntivamente, il sito presenta anche l'ulteriore criticità di avere il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli da delocalizzare con assoluta priorità. Per i siti da delocalizzare con assoluta priorità, è logico non prevedere alcun intervento strutturale di risanamento, in quanto si investirebbero risorse su strutture da delocalizzare, dovendo molto probabilmente innalzare il centro elettrico e le strutture di sostegno. Per quanto esposto, ai fini del PLERT il superamento dei limiti e/o dei valori di attenzione non comporta un reale interesse a verificare i contributi delle varie emittenti, radio o TV. In questa logica, tutti i superamenti, rilevati da ARPA con corrette condizioni di misura, costituiscono elemento di rilevante interesse per il PLERT, al fine di determinare il grado di criticità di un sito come quello duplice Montecreto/Riolunato - Piancavallaro.

RISULTATO	NON ACCOLTA		
NOTE			